

*Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/06/2007) 27/08/2007,  
n. 18109*

**SANITA' E SANITARI** > *In genere*

*Intestazione*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell'avvocato DEL RE Giovanni, che lo difende, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 794/04 della Corte d'Appello di MILANO del 12.10.04, depositata il 17/11/04; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l'8/06/07 dal Consigliere Dott. CELLERINO Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con le conseguenze di legge.

### *Svolgimento del processo - Motivi della decisione*

La Corte d'appello di Milano, confermando la decisione di 1 grado, ha rigettato la domanda di C.F. diretta ad ottenere la condanna del Ministero della Salute (anche) alla rivalutazione della somma corrispondente all'indennità integrativa speciale (i.i.s.) dovuta, ex [L. n. 210 del 1992](#), a soggetto irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale;

Contro tale sentenza il C. espone un motivo di ricorso denunciando la violazione della [L. n. 210 del 1992](#), [art. 1](#), come modificato dalla [L. n. 238 del 1997](#), [art. 1](#), richiamando la sentenza di questa Corte n. 15894/05, secondo la quale l'assegno bimestrale corrisposto ai danneggiati va rivalutato non solo in relazione all'indennizzo in senso stretto, ma anche con riferimento alla i.i.s.

Il Ministero della Salute resiste con controricorso rilevando che la struttura della L. cit., art. 2, esclude l'invocato beneficio, limitato esclusivamente all'idennizzo contemplato dal comma 1, rispetto all'integrazione, pari alla i.i.s., prevista dal comma 2.

Conformemente alla requisitoria scritta del s. Procuratore generale, resa in applicazione dell'[art. 375](#) c.p.c., il ricorso è manifestamente fondato.

Il Collegio ritiene infatti di dover condividere, in assenza di convincenti osservazioni che ne contrastino l'insegnamento, il precedente citato, così massimato; "L'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dalla [L. n. 210 del 1992](#), [art. 2](#), comma 2, consta di due componenti: un importo fisso "ex lege" (assegno reversibile per quindici anni, previsto dalla stessa legge, art. 1, comma 1, e dall'art. 2, comma 2) e l'indennità integrativa speciale di cui alla [L. n. 324 del 1959](#); entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dalla cit. [L. n. 210 del 1992](#), [art. 2](#), comma 1".

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

***P.Q.M.***

La Corte:

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione lavoro, il 8 giugno 2007 Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2007